

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

1. Dott. Claudio Vitalone	Presidente
2. Dott. Aldo Grassi	Consigliere
3. Dott. Pierluigi Onorato	Consigliere
4. Dott. Ciro Petti	Consigliere
5. Dott. Amedeo Franco (est.)	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da **Palma Patrizio**, nato a Taurisano il 25 febbraio 1964; avverso l'ordinanza emessa il 30 dicembre 2004 dal tribunale di Lecce, quale giudice del riesame;

udita nella **udienza in camera di consiglio del 28 settembre 2005** la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

***Svolgimento del processo***

Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Lecce respinse la richiesta di riesame proposta da Palma Patrizio avverso il decreto 17.12.2004 con cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce aveva disposto il sequestro preventivo di un autoveicolo da trasporto e relativa cisterna attrezzata per lo spurgo di fosse settiche, in relazione al reato di cui all'art. 51, lett. a), d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Osservò il tribunale: a) che sussisteva il *fumus* del reato ipotizzato perché i vigili provinciali di Lecce il 20 e 21 ottobre 2004 avevano visto l'automezzo in questione circolare nel comune di Taurisano con il bottino interamente colmo di rifiuti allo stato liquido senza il prescritto formulario identificativo del rifiuto; b) che le analisi avevano accertato che si trattava di liquame domestico grezzo con elevata presenza di indicatori biologici di inquinamento fecale; c) che i vigili avevano accertato anche che il Palma era sprovvisto della necessaria autorizzazione per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, tanto che aveva presentato la domanda di iscrizione per volturazione nell'Albo delle imprese esercenti la raccolta di rifiuti solo il 19.11.2004; d) che quindi il sequestro preventivo era necessario per evitare la reiterazione del reato.

Il Palma propone ricorso per cassazione violazione di legge e mancanza di motivazione, mancata assunzione di una prova decisiva, mancanza e manifesta illogicità della motivazione.



Ricorda che con la istanza di riesame aveva fatto presente e documentalmente provato:

a) che il 22.9.04 aveva acquistato dalla s.a.s. Racar Centro Servizi Turistici di Garbellini Laura un ramo di azienda avente ad oggetto il trasporto e la raccolta di rifiuti speciali, esercitata con autorizzazione della regione Puglia dell'11.5.2000, ivi compresi l'avviamento e le attrezzature, tra cui l'autocarro in questione; b) che quindi fin dal 22.9.04 era in possesso della iscrizione nell'albo regionale delle imprese che svolgono gestione di rifiuti e che inoltre il 19.11.04 aveva presentato domanda di volturazione della autorizzazione a nome della sua ditta individuale; c) che i rifiuti trasportati il 21.10.04 provenivano dalla propria abitazione e che per gli stessi sussisteva il relativo formulario e la bolla ecologica.

Ciò premesso, lamenta che il tribunale del riesame ha sostanzialmente eluso il suo compito istituzionale di controllo in concreto del provvedimento impugnato. Ha infatti omesso di esaminare la documentazione prodotta dalla difesa comprovante che fin dal 22.9.04 era titolare della autorizzazione regionale 11.5.2000 alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali a seguito dell'acquisto del ramo di azienda della s.a.s. Racar; che fin dal 24.9.04 era iscritto alla CCIAA per la attività di autotrasportatore per conto terzi; che egli doveva soltanto limitarsi a chiedere la volturazione a suo nome della autorizzazione al trasporto e raccolta di rifiuti speciali, cosa che aveva regolarmente fatto il 19.11.04. Egli comunque il 20 e 21 ottobre 2004 non era sprovvisto della autorizzazione alla raccolta e trasporto di rifiuti, anche se non aveva ancora chiesto la formale volturazione a suo nome, il che però non integra la ipotesi del reato contestato. Allo stesso modo non integra il reato ipotizzato l'aver effettuato un trasporto di liquami provenienti da fossa biologica domestica in assenza del prescritto formulario identificativo.

#### ***Motivi della decisione***

Va preliminarmente ricordato che in caso di misure cautelari reali non è ammesso proporre con il ricorso per cassazione motivi attinenti alla insufficienza ed alla manifesta illogicità della motivazione, ma solo motivi con i quali si deduca violazione di legge, ivi compresa la mancanza di motivazione. Pertanto sono inammissibili le censure relative ai punti della ordinanza impugnata con i quali il tribunale del riesame ha ritenuto – peraltro con congrua ed adeguata motivazione – che i rifiuti trasportati dal Palma non provenissero dalla sua abitazione e che per gli stessi non fosse presente il relativo formulario e la bolla ecologica.

Per il resto il ricorso è infondato, in quanto le censure sollevate non sono idonee ad escludere la astratta configurabilità ed il *fumus* del reato contestato. Ed infatti, la circostanza dedotta secondo cui il Palma avrebbe acquistato il 22.9.2004 dalla s.a.s. Racar Centro Servizi Turistici di Garbellini Laura un ramo di azienda avente ad oggetto il trasporto e la raccolta di rifiuti speciali, esercitata con autorizzazione della regione Puglia dell'11.5.2000, ivi compresi l'avviamento e le attrezzature, tra cui l'autocarro in questione e che fin dal 24.9.2004 si era iscritto alla CCIAA per la attività di autotrasportatore per conto terzi non sono idonee ad escludere il *fumus* del reato, dal momento che la autorizzazione ad esercitare la attività di trasporto di rifiuti speciali ha carattere personale, sicché l'acquisto del ramo di azienda e la iscrizione alla camera di commercio non comportavano anche la acquisizione della autorizzazione

ad effettuare il trasporto dei rifiuti, per la quale occorre un apposito provvedimento *ad personam* della autorità competente. D'altra parte, lo stesso ricorrente ammette che la domanda di volturazione a suo nome della iscrizione nell'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti fu presentata solo il 19 novembre 2004, il che conferma che il 20 e 21 ottobre 2004 il ricorrente non era munito di alcuna autorizzazione e che quindi sussisteva il *fumus* del reato ipotizzato.


E' vero peraltro che si dovrebbe ritenere che, una volta ottenuta la volturazione a suo nome della iscrizione nell'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, il ricorrente svolgerebbe la attività di trasporto di rifiuti del tutto legittimamente con la conseguenza che, non essendo più ipotizzabile una reiterazione del reato, verrebbe meno uno dei presupposti che giustificano il sequestro preventivo, ossia il *periculum in mora*. Senonché allo stato il ricorrente ha solo dimostrato di avere chiesto la volturazione a suo nome, ma non ha fornito alcuna prova che questa sia stata concessa. Non è quindi possibile allo stato ritenere che sia venuto meno un presupposto per il mantenimento del sequestro preventivo. Peraltro, una volta sopravvenuto il fatto nuovo costituito dalla ottenuta volturazione a suo nome della iscrizione nell'albo speciale delle imprese, il Palma potrà eventualmente chiedere la revoca del sequestro preventivo ed esperire, contro un eventuale diniego, i rimedi giurisdizionali consentiti.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


**Per questi motivi  
La Corte Suprema di Cassazione**

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2005.

L'estensore  


Il Presidente  

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE C1  
Paolo Mansurati  
